COMUNE DI CADEO

STATUTO

Deliberazione n. 5 del 21.1.2000

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autonomia statutaria

- 1. Il Comune di Cadeo, ente autonomo entro l'unità della Repubblica, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle normative dell'Unione europea, dalle leggi generali della Repubblica, dalle leggi regionali e dal presente Statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. L'autogoverno della comunità si realizza secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nel Regolamenti in esso previsti.
- 3. La comunità di Cadeo fa proprio il principio fondante della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare, tra le nazioni, relazioni amichevoli fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo; il Comune promuove la fratellanza tra i popoli e riconosce il diritto di autodeterminazione.
- 4. Il Comune sostiene l'attività delle Associazioni italiane ed internazionali degli Enti locali.

Articolo 2

Territorio e sede comunale

- 1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 38,49, confina con i .Comuni di Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d' Arda, Pontenure e comprende i centri di Cadeo, Fontana Fredda, Royeleto e Saliceto.
- 2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale, che è ubicata nel Palazzo Civico sito in Roveleto; in casi particolari gli organi collegiali possono riunirsi in luoghi diversi, per determinazione dei rispettivi Presidenti.

Articolo 3

Stemma e gonfalone

- 1. Lo stemma del Comune è, come descritto nella Deliberazione Podestarile (superiormente approvata in data 15 febbraio 1930, n. 671) "d'azzurro, alla Chiesa con campanile di rosso, fondata su una pianura erbosa di verde e sormontata da due bordoni d' oro posti in croce di Sant' Andrea".
- 2. Nelle cerimonie istituzionali e nelle altre pubbliche ricorrenze, quando sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.
- 3. Il Sindaco può specificamente autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali.

Articolo 4

Principi programmatici

- 1. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini singoli o associati e promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative della Regione e dello Stato.
- 2. Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, salvaguarda l'ambiente e valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche del proprio territorio.

- 3. Il Comune promuove, in forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione al fine di realizzare un efficace sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
- 4. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate e valorizza le diverse culture che vi convivono.
- 5. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e gli uomini; organizza tempi e modalità della vita urbana per corrispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie.
- 6. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 7. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione e di solidarietà;
 - b) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
 - c) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;
 - d) imparzialità, buon andamento, razionalità ed economicità dell'azione amministrativa la cui efficienza ed efficacia devono concretizzarsi nella diminuzione dei tempi di risposta da parte dell' Amministrazione ai bisogni della collettività.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Articolo 5

Titolari dei diritti di partecipazione

- 1 .Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cadeo, anche:
- a) ai cittadini residenti nel Comune non ancora elettori, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) ai cittadini non residenti nel Comune, ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio;
- c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune.

Articolo 6

Diritto all'informazione

- 1. Il Comune riconosce nell'informazione lo strumento essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
- 2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l' esibizione conformemente a quanto previsto nel Regolamento, allorchè la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- 3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di c competenza del Consiglio comunale, nonchè dei prowedimenti riguardanti la concessione di sowenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari e l' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- 4. Il Regolamento:
 - a) assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi;
 - b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali;

- c) disciplina l'Ufficio per l'informazione ai cittadini (Ufficio per le Relazioni col Pubblico).
- 5. Il Comune -per favorire l'attività di partecipazione dei cittadini ne cura l'informazione dei cittadini con particolare riguardo per:
 - a) i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
 - b) gli strumenti generali di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - c) le valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche di rilievo;
- d) ogni iniziativa rilevante che attenga ai rapporti tra

amministrazione locale e cittadini.

Articolo 7

Iniziativa popolare

- 1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto redatto per articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa che rechi non meno di tante sottoscrizioni pari al cinque per cento della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 2. Il Consiglio comunale delibera in merito al progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito del medesimo.
- 3. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni per chiedere ragioni su determinati comportamenti od aspetti dell'attività amministrativa; il Regolamento disciplina i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità nonchè modalità e procedure per rendere effettiva tale facoltà. :;c-.."

Articolo 8

Tutela civica

- 1 .Ogni soggetto, pubblico o privato, che si ritenga leso da un prowedimento comunale, può proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l' annullamento dell' atto.
- 2. Entro trenta giorni dalla ricezione della memoria, il "Collegio dei reclami", sentito l'interessato se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'autorità che ha emànato il prowedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela; l' autorità competente è obbligata ad emanare il prowedimento ma, con adeguata motivazione, può anche discostarsi dalla proposta.
- 3. Il Collegio è composto da due Consiglieri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati dalle opposizioni, nonchè dal Segretario comunale.
- 4. La presidenza del Collegio è tenuto dal componente effettivo espresso dalle opposizioni.
- 5. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al Collegio ed il funzionamento dello stesso.
- 6. Alle udienze possono essere sentiti i cittadini perchè svolgano, anche oralmente, istanze e petizioni; il Collegio comunicherà, nel corso della medesima udienza, quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.

Articolo 9

Referendum

- 1. Sia il Consiglio comunale, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti assegnati sia un ottavo degli elettori residenti al 31 dicembre dell' anno precedente, mediante richiesta sottoscritta dai proponenti e depositata presso la Segreteria comunale, possono promuovere referendum popolari relativi a questioni generali di competenza consiliare, ad eccezione:
 - a) dei prowedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - b) dei prowedimenti inerenti ali' assunzione di mutui;

- c) dei bilanci preventivi e consuntivi;
- d) dei prowedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni:
- e) dei prowedimenti concernenti il personale comunale.
- 2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti assegnati, sia riconosciuta la sussistenza di motivi di particolare necessità ed urgenza.

Articolo 1 O

Procedura referendaria

- 1 .II Regolamento sulla partecipazione disciplina la procedura referendaria e determina le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione di partiti, gruppi, associazioni ed enti alla campagna referendaria; disciplina altresì i tempi e le modalità di svolgimento della consultazione.
- 2. Il Comitato promotore, costituito da almeno sette elettori residenti nel Comune, ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
- 3. E' costituito presso il Comune il Comitato dei Garanti per il referendum, composto di due Consiglieri di maggioranza, due di minoranza e del Segretario comunale.
- 4. Il Regolamento determina i poteri e le procedure di funzionamento del Comitato dei Garanti per il referendum; la presidenza è tenuta a turni annuali dai Consiglieri espressi dalle opposizioni.
- 5. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo del quesito viene sottoposto al Comitato dei Garanti, il quale ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati nel Regolamento sulla partecipazione.
- 6. Il Comitato Promotore deve sempre essere sentito dal Comitato dei Garanti prima di ogni decisione circa l'ammissione; si può procedere alla raccolta di firme solo in seguito a parere positivo del Comitato dei Garanti.
- 7. Il Comitato può concludere accordi con l' Amministrazione sulla questione sottoposta a referendum; quando l' accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.
- 8. Il referendum è valido qualora abbiano partecipato al voto almeno i due quinti degli aventi diritto ed il Consiglio comunale delibera sull' oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento.

Articolo II

Libere forme associative

- 1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva ali' esercizio delle proprie funzioni e favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
- 2. Il Regolamento, previa istituzione di apposito Albo, determina le modalità con cui associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati di cittadini, che ne facciano richiesta, possano accedere alle strutture ed ai servizi del Comune e stabilisce le modalità di convocazione di tali sodalizi.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 12

Definizione

- 1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

- 3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
- 4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Consiglio comunale

- 1. Il Consiglio, che comprende il Sindaco ed i Consiglieri eletti, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
- 2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
- 3. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 4. Il Consiglio definisce, per ogni mandato amministrativo, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentati del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e prowede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
- 5. All'inizio di ogni mandato il Consiglio elegge, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Presidente (nell'ipotesi che il primo scrutinio sia risultato infruttuoso, dev'essere indetto, seduta stante, un secondo scrutinio di ballottaggio, con elezione a maggioranza semplice).
- 6. Il Presidente del Consiglio comunale, che dura in carica trenta mesi e può essere riconfermato alla scadenza con la stessa procedura seguita i all'inizio del mandato amministrativo, convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori dando puntuale applicazione al Regolamento per il funzionamento del Collegio, coordina l'attività delle Commissioni consiliari collegandosi con i rispettivi Presidenti, tiene rapporti con i Gruppi consiliari e garantisce il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri all'informazione .
- 7. annullato
- 8. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Articolo 14

Commissioni consiliari

- 1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di studio owero di istruttoria degli argomenti di competenza consiliare; dette Commissioni sono composte, con criterio proporzionale, soltanto da Consiglieri comunali.
- 2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni trovano disciplina nel Regolamento consiliare.
- 3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire nel proprio seno Commissioni di indagine sull' attività dell'amministrazione, costituite di due membri oltre al Presidente e dotate di poteri d'inchiesta, il cui funzionamento è rimesso al Regolamento.
- 4. La presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo e garanzia nonchè delle Commissioni d'indagine è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

Articolo 15

Consiglieri comunali

1 .Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano la comunità e rispondono ad essa secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare. 2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare; possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

- 3. I Consiglieri partecipano all'attività istruttoria attraverso le Commissioni permanenti, temporanee o speciali, e svolgono attività d'inchiesta nelle Commissioni d'indagine.
- 4. l Consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni, società che gestiscono servizi pubblici locali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili ali' espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, nei modi e nelle forme previsti dal Regolamento.
- 5. Il Presidente del Consiglio comunale, sentito il Sindaco, prowede perchè vengano assicurate ai Consiglieri ed ai Gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
- 6. Il Consigliere supplente esercita le stesse funzioni del Consigliere temporaneamente sostituito.
- 7. Incorre nella decadenza il Consigliere che ingiustificatamente diserti consecutivamente tre sedute; le assenze sono contestate per iscritto dal Presidente del Consiglio comunale, il quale assegna un termine non inferiore a dieci giorni per l' eventuale presentazione di deduzioni owero giustificazioni; successivamente la questione viene decisa dal Consiglio, che dichiara, se non ritiene fondate le motivazioni addotte, la decadenza del Consigliere assenteista e la surroga seduta stante.

Consigliere anziano

- 1. E' anziano il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata ai sensi di legge, eccettuati il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco non eletti.
- 2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di sostituire il Presidente del Consiglio comunale, la presidenza è assunta dal Consigliere presente e consenziente che, secondo il criterio di cui al precedente comma 1, risulta in sequenza il più anziano.

Articolo 17

Gruppi consiliari

- 1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppil secondo quanto previsto nel Regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Segretario comunale unitamente alllindicazione del Capogruppo.
- 2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazionel i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieril non appartenenti alla Giuntal che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
- 3. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenerel gratuitamentel copia della documentazione inerente gli atti utili allI espletamento del proprio mandato.

Articolo 18

Regolamento consiliare ed altri Regolamenti

- 1. Il Consiglio adotta e modifical con la maggioranza assoluta dei componenti assegnatil distinti Regolamenti per:
 - a) Ilorganizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale;
 - b) Ilorganizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione.
- 2. Il Regolamento consiliare disciplina in particolare:
 - a) il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni (permanentil temporaneel specialil dlindagine):
 - b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle Commissioni;
 - c) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare;
 - d) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
 - e) i rapporti con IIOrgano regionale di controllo;
 - f) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune.
- 3. Il Regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:

- a) disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli Consiglieri, dei Gruppi consiliari, del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta comunale, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;
- b) assicurare la periodica verifica dell' attuazione delle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio;
- c) garantire l'esercizio del diritto dei Gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;
- d) dare concreta attuazione, per tutti i Consiglieri, al diritto di accesso alle informazioni ed al diritto di aggiornamento riguardo alle iniziative di cui al Titolo II.
- 4. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 5. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 7.
- 6. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l' effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Articolo 19

Linee programmatiche di mandato

- 1 .Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo awenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento consiliare.
- 3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio prowede, in apposita seduta, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, in concomitanza con l'esame del conto consuntivo e dunque entro il 30 giugno di ogni anno; è facoltà del Consiglio prowedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 4. AI termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione circa l'attuazione delle linee programmatiche.

 Articolo 20

Sindaco

- 1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, la quale disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell' Amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull'esecuzione degli atti.
- 3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende ali' espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune; egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali.
- 4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, prowede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

- 5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonchè poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- 6. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori; spettano al Sindaco attribuzioni di amministrazione, di organizzazione e di vigilanza.
- 7. In particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonchè l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) convoca i comizi per i referendum;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore stesso;
 - g) nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
- 8. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza,
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende, le istituzioni e le società di capitale di pertinenza del Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone, attraverso il suo Presidente, il Consiglio comunale;
 - b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od awalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività comunale;
 - c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in .-coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Vice Sindaco

- 1 .II Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l' Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza od impedimento.
- 2. Il conferimento della delega generale nonchè delle altre deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonchè pubblicato ali' albo pretorio.
- 3. In caso di assenza del Vice Sindaco spetta a ciascun Assessore, secondo I' ordine di età, di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni.

Articolo 22

Giunta comunale

- 1. La Giunta comunale è costituita dal Sindaco e da sei Assessori, uno dei quali designato come Vice Sindaco.
- 2. Gli Assessori sono scelti e nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale secondo criteri di comprovata competenza e professionalità; il Vice Sindaco deve essere sempre Consigliere.
- 3. Della nomina della Giunta nonchè delle successive modificazioni il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

- 4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e riferisce annualmente al Consiglio contestualmente ali' esame del conto consuntivo sulla propria attività e, in tale occasione, il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.
- 5. La Giunta assicura la diffusione dei risultati della verifica programmatica attraverso idonei mezzi di informazione.
- 6. La Giunta esercita le funzioni amministrative che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, assegnate dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, al Segretario od ai Responsabili dei Servizi.
- 7. La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, delibera a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sempre che partecipi al voto pieno almeno la maggioranza dei componenti la Giunta; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 8. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dalla Giunta stessa.

Assessori

- 1 .Per la nomina ad Assessore e per la nomina di Assessori a rappresentanti del Comune, si applicano le ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla legge.
- 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio comunale; l' Assessore dimissionario o decaduto o revocato va sostituito entro trenta giorni.
- 3. Gli Assessori che non siano Consiglieri devono essere invitati alle riunioni del Consiglio comunale evi possono intervenire con diritto di parola.

Articolo 24

Pari opportunità

1 .Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organismi derivati devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l' eventuale impossibilità dev' essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

Articolo 25

Deliberazioni degli organi collegiali

- 1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, a maggioranza semplice, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull' apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell' azione da questa svolta.
- 2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili dei Servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai rispettivi Regolamenti.
- 3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando è personalmente interessato; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio owero della Giunta nominato da che presiede la seduta.
- 4. 1 verbali delle sedute e le deliberazioni da essi estratte recano la firma di coloro che hanno svolto le funzioni di presidenza e di segreteria.

Articolo 26

Albo pretorio

1 .Nel Municipio è previsto apposito spazio da destinarsi ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, prowedimenti, awisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. 2. Il Segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti, certificando a riguardo.

TITOLO IV

DECENTRAMENTO

Articolo 27

Attività decentrate

- 1 .AI fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal Comune nonchè l' esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia, possono essere individuate, dal Consiglio comunale, quelle attività da decentrare sul territorio.
- 2. La Giunta prowede ad organizzare le strutture necessarie per lo svolgimento delle attività decentrate.
- 3. Il bilancio preventivo viene presentato e discusso preliminarmente nelle Assemblee di frazione.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 28

Organizzazione

- 1 .Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo (attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta) e funzione gestionale (attribuita al Segretario comunale se incaricato delle funzioni di direzione generale, ed ai Responsabili dei Servizi) .
- 2. I Servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3. Le strutture organizzative, sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni di economicità.
- 4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 29

Regolamento sull' ordinamento generale dei Servizi

- 1. La Giunta, attraverso uno o più Regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l' organizzazione ed il funzionamento dei Servizi e degli Uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Servizi e tra questi e gli organi istituzionali.
- 2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo (intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento) mentre al Segretario comunale (se incaricato delle funzioni di direzione generale) ed ai Responsabili dei Servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 3. L' organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, nelle strutture progressivamente più ampie denominate Servizi, cui si aggiungono strutture trasversali o di staff intersettoriali

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore. Articolo 3°

Direzione di strutture

- 1. In corrispondenza della categoria d'appartenenza connessa alla responsabilità di una struttura, esercita funzioni di direzione colui a cui siano stati demandati l'incarico di utilizzare risorse umane e materiali nonchè la responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività di pertinenza.
- 2. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento del risultato; questi ha la conduzione dell'attività e dispone di poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti alla struttura.
- 3. La responsabilità di un Servizio è affidata dal Sindaco a personale dipendente a tempo indeterminato o, eventualmente, assunto o incaricato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, nei limiti e nei modi dettati dalla legge.

Articolo 31

Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

- 1. Il Consiglio comunale disciplina, con apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta, i profili generali dei procedimenti amministrativi comunali secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
- 2. Nel Regolamento si devono, altresì, determinare:
 - a) le modalità di trasparenza per i procedimenti relativi a ., .," concessioni edilizie, licenze commerciali, autorizzazioni amministrative ed analoghi prowedimenti
 - b) i criteri generali per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza.

TITOLO VI

SERVIZI LOCALI

Articolo 32

Servizi comunali

- 1. Il Comune prowede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione dei beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
- 2. Spetta al Consiglio individuare nuovi servizi pubblici, da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentino nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto
- 3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge; il Comune prowede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.
- 4. Nel valutare le forme più convenienti per la gestione dei servizi pubblici non riservati in via esclusiva, il Comune si ispira al principio di sussidiarietà orizzontale, ossia ricorrendo prioritariamente alle attività adeguatamente esercitate attraverso l' autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 5. I servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti in ambito comunale vanno coordinati con gli interventi sociali e sanitari organizzati a livello sovracomunale a favore dei portatori di handicap.
- 6. I rapporti con gli utenti fanno capo ad un servizio di segreteria, collegato alle forme di decentramento di cui al precedente articolo 26.

TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33

Revisione dello Statuto

- 1 .L 'iniziativa della revisione dello Statuto comunale appartiene a ciascun Consigliere ed alla Giunta.
- 2. Il Regolamento consiliare determina le modalità per l'informazione ai cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.
- 3. Prima di procedere all' approvazione della proposta di revisione, il Consiglio comunale, quando lo richieda un terzo dei componenti assegnati, promuove adeguate forme di consultazione dei cittadini nonche di associazioni, organizzazioni ed enti.

Articolo 34

Obbligatorietà dei Regolamenti

1 .I Regolamenti comunali, una volta che sia divenuta esecutiva la deliberazione che li approva, diventano obbligatori a seguito di pubblicazione all' Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

Articolo 35

Termine per l'approvazione dei Regolamenti

1 .I Regolamenti previsti nel presente Statuto devono essere approvati ovvero adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 36

Prima elezione del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, nomina il proprio Presidente, il cui primo mandato scadrà il 31 dicembre 2001 .

Articolo 37

Nomina di ulteriori due Assessori

1 .In sede di prima attuazione, il Sindaco costituisce il plenum della Giunta nominando nuovi Assessori entro trenta giorni dall' entrata in vigore dello Statuto.

Articolo 38

Linee programmatiche del mandato in corso

1 .In sede di prima attuazione, le verifiche periodiche di cui al precedente articolo 19 riguardano il documento programmatico presentato nella seduta di insediamento del Consiglio comunale.